

Cgt Piemonte: non sono fringe benefit

Polizze per il Tfm 100% deducibili

DI GIOVANNI GALLI

L'utilizzo delle polizze vita per accantonare il Tfm (Trattamento di fine mandato) dell'amministratore non costituisce un fringe benefit ed è completamente deducibile. Così le sentenze della Cgt Piemonte 36 e 37 del 2024, respingendo l'appello delle Entrate. Il giudizio riguardava, da un lato, la deducibilità delle quote accantonate come Tfm dell'amministratore oltre i limiti previsti per il Tfr, dall'altro il trattamento fiscale delle polizze vita, accese dalla società con beneficiario l'amministratore, che l'Agenzia considerava fringe benefit. Secondo l'ufficio, le somme accantonate in una polizza vita, con la società come contraente e gli eredi dell'amministratore come beneficiari in caso di morte, sarebbero da considerarsi fringe benefit, valutazione dovuta alla mancanza di un vincolo giuridico che colleghi i premi versati alla destinazione finale del Tfm per l'amministratore. Tuttavia, nel corso del giudizio è emerso che queste polizze sarebbero invece uno strumento per erogare le somme accantonate come Tfm all'amministratore al termine del suo mandato, previa ritenuta d'acconto, al fine di tutelare ulteriormente tali somme da eventuali avvenimenti societari. Si distinguono infatti, spiega una nota dello

Studio legale associato Martinezz & Novebaci, il cui partner, avv. Daniele Terranova, ha difeso il contribuente, dalle polizze vita cosiddette Key man perché l'assicurato non è la società, nel caso in cui perda il suo uomo chiave, ma è l'amministratore stesso e i suoi eredi, sebbene nel caso vita sarà la società come contraente ad occuparsi del riscatto della polizza e del versamento come Tfm. Considerare queste polizze come fringe benefit comporterebbe pertanto una duplice imposizione al momento della cessazione del mandato dell'amministratore, in quanto verrebbero nuovamente assoggettate ad imposizione come Tfm. Sull'altro fronte, i giudici hanno seguito gli ultimi approdi della giurisprudenza di legittimità sulla possibilità di dedurre le quote di Tfm, purché sia stato previsto con delibera assembleare prima dell'inizio del rapporto. Se quindi si intende utilizzare una polizza vita per l'accantonamento del Tfm, va prevista nello statuto la possibilità di corrispondere un'indennità di fine mandato e con apposita delibera assembleare fissare importo e strumento d'accantonamento.

10
ONLINE
Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

— © Riproduzione riservata —

